

Attualità

## Considerazioni sui requisiti degli edifici funebri

di Andrea Poggiali (\*) e Urbano Leoni (\*\*)

### Premessa

I regolamenti di polizia mortuaria approvati dallo Stato italiano <sup>(1)</sup> sono spesso stati incolpati di essere scarsamente innovativi.

Nel suo fondo di verità, questo giudizio rimane comunque generico.

Degli oltre cento articoli che abitualmente compongono un regolamento di polizia mortuaria, alcuni si sono effettivamente mantenuti invariati nel corso di decenni, ma altri testimoniano invece di progressivi tentativi di miglioramento.

Tanto per entrare nel tema che ci siamo proposti di trattare, le disposizioni sui requisiti edilizi di tombe e loculi sono sempre variate in ciascuna edizione del regolamento.

Ad ogni modifica si sono inizialmente registrati commenti favorevoli, puntualmente seguiti da critiche dettagliate: è l'accoglienza riservata a tutti i cambiamenti normativi.

Anche il contenuto del prossimo regolamento sarà presumibilmente occasione di valutazioni contrapposte, ma con una differenza importante: mentre in passato si doveva attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per iniziare una analisi tecnica, stavolta ci si può preventivamente esercitare su di una versione quasi definitiva.

La bozza del prossimo regolamento circola infatti da anni, in attesa di una approvazione ripetutamente annunciata, ed i suoi contenuti sono stati anticipati (e valutati) sia in sede di convegno che sulle riviste del settore.

Viene sempre naturale lamentarsi della lunghezza dell'iter legislativo: bisogna se non altro riconosce-

re che l'indesiderato ritardo offre più tempo per una disamina approfondita.

Relativamente alle disposizioni su tombe e loculi, contenute nell'art. 76 della bozza, i commenti sono stati finora orientati a riconoscerne l'enorme portata innovativa.

Con le future regole, si abbandona la strada della sepoltura finalizzata unicamente alla conservazione, indirizzandosi anche verso una sepoltura finalizzata alla scheletrizzazione ed al riuso: siamo di fronte ad una svolta fondamentale, da realizzarsi attraverso l'introduzione del loculo ad aerazione controllata.

Come al solito, le prime reazioni registrate sono state quelle positive, mentre le negative tardano ad arrivare.

Abbiamo perciò pensato di rompere il ghiaccio, azzardando alcune considerazioni critiche, che nulla tolgono ai meriti segnalati.

Parleremo soprattutto di un requisito trascurato quale l'accessibilità degli edifici funerari: come conclusione, presenteremo ipotesi di approfondimento delle problematiche sollevate.

### La questione dell'accessibilità

Nella bozza di nuovo regolamento <sup>(2)</sup>, i requisiti di tombe e loculi non sono riportati come in passato nel testo di un articolo, ma sono tenuti distinti in un apposito allegato, modificabile mediante semplice decreto ministeriale. Viene così brillantemente risolto il problema del tempo necessario per adeguare le disposizioni agli auspicabili progressi tecnici.

<sup>(1)</sup> In ordine cronologico:

- R.D. 21 Dicembre 1942 n. 1880 (in G.U. 16 giugno n. 139) - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;

- D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (in Suppl. Ord. N. 1 alla G.U. n. 22 del 26 gennaio 1976) - Regolamento di polizia mortuaria;

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (in Suppl. Ord. N. 63 alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990) - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

<sup>(2)</sup> Una bozza, per definizione, è qualcosa di transitorio, di cui esistono pertanto varie versioni.

Abbiamo scelto di fare riferimento al testo pubblicato su Nuova Antigone n. 1/2 - 2000, che fu presentato come "Testo su cui ha espresso parere favorevole l'Assemblea generale del Consiglio Superiore di Sanità in data 17 dicembre 1998 - Revisione al 9 dicembre 1999".

Le disposizioni più rilevanti contenute nell'allegato sono le seguenti:

obbligo di collocare soluzioni di raccolta delle percolazioni sotto i feretri;

individuazione dei requisiti minimi di trattamento dei gas nei loculi aerati;

possibilità di procedere a tumulazione anche in loculi privi sia di uno spazio libero per il diretto accesso al feretro che di pareti di separazione tra i feretri, od anche quando per movimentare un feretro è necessario spostarne un altro. La deroga è prevista solo per le costruzioni anteriori al 27/10/1990, e subordinatamente all'adozione di misure contro il rischio da contaminazione di percolato.

Questa breve elencazione ci consente di notare subito una lacuna: mancano disposizioni per garantire una migliore accessibilità agli edifici funebri. Anzi, la deroga prevista per le costruzioni anteriori al 27/10/1990 sembra andare in direzione opposta, poiché tende a regolarizzare situazioni caratterizzate proprio da una occupazione piena degli spazi disponibili.

Il problema dell'accessibilità non è nuovo.

È interessante tornare a qualche anno addietro, e rileggere la documentata analisi di Giorgio Disarò sull'art. 76 del D.P.R. n. 285/90<sup>(3)</sup>. In essa, oltre a temi che poi sono stati ripresi nella bozza di nuovo regolamento, era presente anche un accenno che merita di essere trascritto:

*"(...) Non è presente infatti alcun riferimento alle dimensioni, alla durabilità dei manufatti, all'accessibilità (differenziata per gli operatori cimiteriali ed i visitatori) e più in generale ai criteri costruttivi in funzione delle finalità da perseguire (...)."*

Ed ancora, sempre dello stesso Autore:

*"(...) Ho visto in realizzazioni relativamente recenti (...) pilastri posizionati in modo da rendere oltremodo difficile l'inserimento della bara nei loculi situati in corrispondenza di questi, percorsi con gradini che rendono difficoltosa la movimentazione con carrelli (...)."*

<sup>(3)</sup> "Progettare e costruire loculi di qualità", di Giorgio Disarò, in Nuova Antigone n. 1/98, pag. 41. L'articolo è ricco di osservazioni e di proposte interessanti, che per motivi di spazio non possiamo riportare, neanche in sintesi.

Vale però la pena di accennare almeno ad una osservazione, quella relativa alle dimensioni dei loculi. L'autore, commentando le misure consigliate dalla C.M. n. 24/93, giudica lo standard di cm. 75 x 70 in contrasto con la tendenza che si stava ormai affermando di preferire lo standard 80 x 65. Il tema è ancora attuale, poiché nella bozza del nuovo regolamento sono state confermate le misure stabilite dalla C.M. n. 24/93: personalmente, troviamo invece più appropriato lo standard consigliato da Disarò.

Con poche annotazioni, Disarò era riuscito a sensibilizzare i lettori su di una questione fondamentale.

Accessibilità per i visitatori, vuol dire riprogettare quegli edifici funebri in cui è previsto possano soffermare persone, tenendo conto delle esigenze di anziani e disabili.

Accessibilità per gli operatori, significa tradurre in pratica le disposizioni del D.Lg.vo n. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, come indicato da Daniele Fogli in una relazione del 1998<sup>(4)</sup> della quale riportiamo il seguente stralcio:

*"3.1.2 (...) La prevenzione della salute sui luoghi di lavoro, cioè l'applicazione effettiva del D.Lg.vo n. 626/94 nei cimiteri, comporterà la modificazione di abitudini per la movimentazione dei feretri. (...) Tale movimentazione sarà sempre più automatizzata, ma si dovranno trovare soluzioni progettuali a monte capaci di rendere soft per il dolente questa applicazione di normativa(...)"*

Giustamente l'Autore stabiliva un collegamento tra la movimentazione automatizzata dei feretri ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cimiteri.

Per arrivare ad una movimentazione automatizzata (stiamo ancora prendendo a prestito dalla relazione del Dr. Fogli) non basta però il progresso dei mezzi meccanici: occorre progredire anche nel campo delle soluzioni progettuali, sia per le nuove costruzioni che per quelle già esistenti.

Dopo queste considerazioni, cerchiamo di immaginare su quali linee riprendere lo sviluppo della normativa, partendo proprio dallo spunto fornito da Disarò, cioè dalla sintetica formula "accessibilità per i visitatori/accessibilità per gli operatori".

L'accessibilità per i visitatori può essere migliorata estendendo l'applicazione della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche agli

<sup>(4)</sup> "La città dei morti: percezione della complessità gestionale dei cimiteri italiani moderni. L'evoluzione del cimitero in Italia 2° Parte", di Daniele Fogli. Relazione presentata al convegno "Il sistema cimiteriale fra passato e presente: iniziative legislative, definizione della funzione e riorganizzazione dei servizi", svoltosi a Firenze il 19 giugno 1998. La relazione è pubblicata in "Nuova Antigone" n. 1/99, pag. 38: gli stralci da noi riportati rendono solo in minima parte la complessità dello studio del Dr. Fogli, che si consiglia di leggere integralmente, unitamente alla 1° parte pubblicata su "Nuova Antigone" n. 4/98, pag. 57.

Dal medesimo autore ricordiamo anche "Movimentazione dei feretri in cimitero", in "Nuova Antigone" n. 2/98, pag. 23.

edifici funebri in cui è previsto possano sostare persone <sup>(5)</sup>.

L'accessibilità per gli operatori è anch'essa suscettibile di miglioramenti, ma occorrono soluzioni progettuali sia per gli edifici di nuova costruzione che per quelli già esistenti: esaminiamole una alla volta.

### 1) Edifici funebri di nuova costruzione

Suggeriamo le seguenti soluzioni:

- a) individuazione delle tipologie architettoniche intrinsecamente poco sicure e quindi da evitare <sup>(6)</sup>;
- b) individuazione, per le tombe ipogee, delle misure minime della apertura (per ipotesi, larghezza non inferiore a cm. 80/85, lunghezza non inferiore a cm. 220) e dello spazio libero per il diretto accesso al feretro (per ipotesi, larghezza non inferiore a cm. 90, alt. non inferiore a cm. 180, lunghezza non inferiore a cm. 240): l'apertura dovrebbe essere obbligatoriamente collocata nella parete superiore della tomba, così da consentire un movimento linearmente verticale nella mobilizzazione dei feretri;
- c) individuazione, per le edicole con apertura dei loculi all'interno del vestibolo <sup>(7)</sup>, delle misure minime sia dell'ingresso (per ipotesi, larghezza non inferiore a cm. 90) che del vestibolo (per ipotesi, larghezza non inferiore a cm. 125), nonché individuazione di un limite di altezza per il pavimento (onde evitare sbalzi eccessivi).

<sup>(5)</sup> La normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel suo articolato sviluppo, ha spesso presentato difficoltà interpretative, specie in merito a cosa intendere per "edificio aperto al pubblico": basti pensare alle diatribe sugli studi medici, che hanno portato anche ad orientamenti giurisprudenziali.

Relativamente all'ambito funerario, in linea generale non sembrano esservi dubbi sull'applicabilità ai cimiteri della normativa in questione. Sarebbe però utile sapere, scendendo nel particolare, se le edicole funerarie vengono concordemente considerate come "edifici privati aperti al pubblico", con il conseguente obbligo degli adattamenti previsti per facilitare i portatori di handicap. Nutriamo qualche dubbio sul fatto che in proposito vi sia un orientamento uniforme.

<sup>(6)</sup> In un nostro precedente articolo ("Operazioni cimiteriali: ricerca di un compromesso tra normativa sulla sicurezza del lavoro e regolamento di polizia mortuaria", in "I Servizi Funerari" n° 1/2001) abbiamo cercato di evidenziare la pericolosità di alcune tipologie di tombe. In proposito, v. anche, di Vittorio Carreri, "Pianificazione regionale e attività di indirizzo e controllo", *Antigone* n. 4/98, pag. 23, in cui l'autore consiglia di vietare la costruzione di loculi sovrapposti interrati.

<sup>(7)</sup> Per le edicole con apertura dei loculi all'esterno, l'eventuale problema sarà ovviamente rappresentato dalla distanza minima con gli edifici funebri adiacenti.

### 2) Edifici funebri già esistenti

Abbiamo criticato in precedenza la prospettiva di una deroga generalizzata per le costruzioni anteriori al 27/10/1990 <sup>(8)</sup>.

È il caso di precisare meglio la nostra posizione. Non abbiamo riserve sulla deroga in sé, ma sul fatto che non sia stata affiancata da disposizioni miranti ad una riconversione parziale e graduale del patrimonio edilizio interessato.

Va detto che il modo in cui è stata formulata la deroga <sup>(9)</sup> non esclude certo l'applicazione del D.Lg.vo n. 626/94 in ambito funerario: rimane quindi, a livello di piano di valutazione del rischio preparato dalle singole amministrazioni comunali <sup>(10)</sup>, la facoltà di intervenire sulle tombe in cui la movimentazione dei carichi è particolarmente difficile.

<sup>(8)</sup> La deroga è indispensabile se si vuole evitare il collasso dei cimiteri: non sarebbe infatti possibile dichiarare fuori norma buona parte dei posti-salma esistenti garantendo al contempo la funzionalità dei cimiteri.

L'istituto della deroga, così come è stato approntato dagli estensori della bozza di nuovo regolamento, è una soluzione di compromesso: ci stiamo riferendo al significato migliore di questo termine, cioè al tentativo di conciliare esigenze contrapposte ispirandosi ad un sano pragmatismo.

<sup>(9)</sup> Riportiamo il testo del comma 12 dell'All. 4 all'art. 76 della bozza di regolamento:

"12. In deroga a quanto stabilito in via generale dai commi 1 e 2 dell'articolo 76 è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe nelle quali non vi sono pareti di separazione fra i feretri o quando per movimentare un feretro è necessario spostarne un altro, purché vengano adottate congiuntamente le seguenti misure, indipendentemente dalla possibilità o meno di realizzare pareti di separazione fra i diversi posti salma:

cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 31 per quella di legno e di cui all'art. 30 commi da 1 a 4 per quella metallica;

obbligo di utilizzo di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, di cui all'articolo 77;

divieto di utilizzo dei posti salma interessati prima di due anni dalla data di ultima tumulazione. Per le successive tumulazioni non vi sono limiti;

supporto per ogni feretro, onde evitare che la cassa ne sostenga direttamente un'altra;

neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze favorevoli alla solidificazione di detti liquami."

<sup>(10)</sup> Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (in Suppl. Ord. N. 141 alla G.U. n. 265 del 12/11/1994) come modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (in Suppl. Ord. N. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996).

Ai sensi dell'art. 4, il datore di lavoro ha l'obbligo di elaborare un documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e sull'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione.

È questo il punto che secondo noi merita un ulteriore intervento normativo.

I criteri di intervento non dovrebbero essere lasciati alla discrezionalità delle varie amministrazioni comunali. Sarebbero molto utili linee guida (non necessariamente inserite nel regolamento di polizia mortuaria) a cui fare riferimento per stabilire:

le tipologie costruttive in cui vietare ulteriori tumulazioni: ad esempio, i loculi multipli interrati (vedi la precedente nota 6);

le tipologie costruttive per le quali imporre (o meglio ancora incentivare) ristrutturazioni limitate: ad esempio, le tombe ipogee con accesso da botola laterale potrebbero continuare ad essere utilizzate al pieno della potenzialità, ma a condizione di riconvertirle con apertura dall'alto.

### **Conclusioni**

Abbiamo parlato di soluzioni progettuali, di misure minime, di automazione delle operazioni cimiteriali.

*“ (...) Le bare e le urne non sono oggetti da trasportare qua e là, ma al pari delle sepolture sono la testimonianza dell'affetto che proviamo verso chi è scomparso e la manifestazione del nostro dolore per la perdita. I servizi cimiteriali non devono solo seppellire i defunti, ma accogliere e dare possibilità di manifestazione dignitosa ai sentimenti dei vivi (...)”*

Alla luce di queste considerazioni, deve essere chiaro che quando si auspica una automazione delle operazioni cimiteriali e si propongono soluzioni progettuali per raggiungere questo obiettivo, non si ha in mente solo l'aspetto della sicurezza sul lavoro (già di per sé molto importante), né quello del risparmio di tempo e della conseguente economia di spesa. Edifici funebri progettati o ristrutturati per consentire l'automazione delle operazioni cimiteriali, assicurano anche una conduzione dignitosa di tali operazioni: sicuramente, la garantiscono meglio rispetto a movimentazioni manuali in cui i necrofori, non per loro negligenza ma per la ristrettezza degli spazi disponibili, sono costretti ad inclinare la cassa, a ruotarla, ed anche a sbatterla involontariamente contro le pareti della tomba.

*(\*) Dirigente medico 1° livello, Area di Igiene e Sanità Pubblica A.USL - Ravenna*

*(\*\*) Geometra, Area di Igiene e Sanità Pubblica A.USL di Ravenna*